



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

SCHEMA DI CONTRATTO
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ASCENSORE ALL'INTERNO DI CHIOSTRINA
PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELL'AGCM

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG

CUP D85B24001620005

Sommario

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto.....	3
ARTICOLO 2 – Norme regolatrici e definizioni.....	4
ARTICOLO 3 – Importo del contratto. Clausola di revisione dei prezzi.	4
ARTICOLO 4 – Durata.....	5
ARTICOLO 5 – Consegna dei lavori	6
ARTICOLO 6 – Contestazioni e riserve.....	6
ARTICOLO 7 – Sospensione e ultimazione dei lavori. Collaudo.....	6
ARTICOLO 8 – Penali.....	7
ARTICOLO 9 – Garanzia definitiva.....	7
ARTICOLO 10 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione.....	8
ARTICOLO 11 – Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore.....	8
ARTICOLO 12 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti	9
ARTICOLO 13 – Danni	9
ARTICOLO 14 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	10
ARTICOLO 15 – Pagamenti.....	10
ARTICOLO 16 – Risoluzione del contratto	11
ARTICOLO 17 – Recesso.....	12
ARTICOLO 18 – Subappalto e subcontratti.....	12
ARTICOLO 19 – Trattamento dei dati personali	12
ARTICOLO 20 – Foro competente.....	14
ARTICOLO 21 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
ARTICOLO 22 – Informativa in materia di whistleblowing	14
ARTICOLO 23 – Oneri contrattuali e Domicilio legale	15
ARTICOLO 24 – Disposizioni finali.....	15

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i *“Lavori per la realizzazione di un ascensore all'interno di chiostrina presso l'edificio sede dell'AGCM”*, obbligandosi ad osservare, nell'esecuzione degli stessi, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nella documentazione di gara e nel Progetto esecutivo e relativi allegati appresso elencati:

Tav.ARCH.0 Elenco elaborati di progetto

ELABORATI ARCHITETTONICO

Tav.ARCH.01 Relazione Tecnica
Tav.ARCH.02 Elaborato grafico - Cartografie
Tav.ARCH.03 Elaborato grafico

ELABORATI CONTABILITA'

Tav. CON.01 Computo metrico estimativo
Tav. CON.02 Elenco prezzi
Tav. CON.03 Incidenza Manodopera
Tav. CON.04 Incidenza della sicurezza
Tav. CON.05 Analisi dei prezzi
Tav. CON.06 Quadro Tecnico Economico
Tav. CON.07 Capitolato Speciale d'Appalto

ELABORATI SICUREZZA

Tav. SIC.01 Piano di sicurezza e coordinamento
Tav. SIC.02 Allegato A - Diagramma di Gantt
Tav. SIC.03 Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi
Tav. SIC.04 Allegato C - Costi della sicurezza
Tav. SIC.05 Allegato D - Planimetria di cantiere
Tav. SIC.06 Fascicolo dell'opera

ELABORATI STRUTTURALE

Tav. STR.1 Relazione Generale ART.10 NTC 2018
Tav. STR.2 Relazione dei Materiali
Tav. STR.3 Relazione Geotecnica
Tav. STR.4A Relazione di Calcolo
Tav. STR.4B Unione di forza
Tav. STR.5 Accettazione Codici di Calcolo
Tav. STR.6 Piano di manutenzione

Tav. STR.7	Pianta e sezione schematica
Tav. STR.8	Carpenterie
Tav. STR.9	Particolari Esecutivi
Tav. STR.10	Schemi strutturali
Tav. STR.11	Diagrammi spettri
Tav. STR.12	Sollecitazioni
Tav. STR.13	Deformate

Tutti gli atti e documenti sopra richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto le proposte migliorative indicate in sede di offerta tecnica attraverso l'elaborazione delle schede relative ai sub criteri di valutazione delle offerte stesse, oltre che le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici e definizioni

L'esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nei documenti di gara e nei relativi allegati:

- dal D.lgs. n.36/2023, relativi allegati e s.m.i.;
- dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia);
- dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR);
- dalla legge n. 136/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Patto di integrità dell'AGCM.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3 – Importo del contratto. Clausola di revisione dei prezzi.

L'ammontare dei lavori di cui al presente contratto, come descritti nel progetto esecutivo, è di € ____ (____ / ____) a seguito del ribasso d'asta offerto pari al xxx%, comprensivi di € 34.304,40 (trentaquattromilatrecentoquattro/40) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato a misura.

Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 36 del 2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato II.2-bis, la stazione appaltante applicherà le clausole di revisione dei prezzi in automatico, qualora nel corso dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, accerti, mediante un monitoraggio mensile degli indici di aggiornamento prezzi, che si sia determinata una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 (tre) per cento del costo dell'opera (l'importo contrattuale originario al netto del ribasso), e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata ai lavori ancora da eseguire.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) per cento, la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto.

Ai sensi del comma 3, lett. b) dell'art. 60 e s.m.i., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi – che avverrà secondo le modalità di cui all'art. 12 dell'All. II 2 bis al Codice – si utilizzano ai fini dell'accertamento della suddetta variazione, a cura del Direttore dei lavori, gli indici sintetici dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT con particolare riguardo alla tipologia del lavoro da eseguire e al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni (Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale).

L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni singolo SAL o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizzerà le risorse di cui all'art. 60 comma 5 lett. a) e b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.2-bis, quando l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice, a mente del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

ARTICOLO 4 – Durata

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di **xxx** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, secondo l'indicazione dei tempi di esecuzione formulata dall'Aggiudicatario in sede di offerta tecnica.

Sono compresi tra i “giorni utili”:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese, compimento dei lavori, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dalla stazione appaltante, nonché per condizioni meteorologiche avverse.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerate “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

ARTICOLO 5 – Consegna dei lavori

Il RUP, nella persona dell'ing. Sergio Cascone, e il Direttore dei lavori, nella persona dell'ing. Giovanni Antonio Mattogno, vigilano sulla corretta esecuzione delle lavorazioni. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori. L'appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati per ricevere la consegna dei lavori medesimi, che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque fissata alla data della prima convocazione.

ARTICOLO 6 - Contestazioni e riserve

Il Direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al RUP le eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori. Il RUP convoca le parti e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

Le contestazioni e i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene che siano dovute.

ARTICOLO 7 - Sospensione e ultimazione dei lavori. Verifica di conformità

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori è ammessa nei soli casi e con le modalità previsti dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023.

Le esigenze operative connesse alle funzioni istituzionali dell'AGCM sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 121, comma 8 del D. lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito alla comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori elabora il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Responsabile del procedimento, che ne rilascia copia all'esecutore.

La verifica di conformità è effettuata con le modalità di cui all'art.116 del d. lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ARTICOLO 8 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di completamento dei lavori come specificati all'art.4, l'Appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura dell'1 per mille dell'intero importo netto contrattuale netto per ciascun giorno di ritardo. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota dell'1 per mille, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente a un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Oltre alle penali sopra previste, si applicano le seguenti:

a) qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, i lavori non siano eseguiti conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze accertate saranno segnalate all'Appaltatore perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 10.000,00, in base alla gravità e alla durata dell'inadempimento;

b) in caso di violazione delle clausole volte a realizzare le pari opportunità generazionali e di genere come specificate nell'Allegato II.3 al Codice e in particolare:

- al comma 2 (mancata produzione della relazione sulla situazione di genere del personale);
- al comma 3 (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme sul lavoro delle persone con disabilità);
- al comma 4 (mancato rispetto delle quote di assunzione del 30% di giovani e del 10% di donne);

sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 5.000,00, in base alla gravità e alla durata dell'inadempimento.

E' fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo art.9.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale l'Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia

della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico aggiudicatario, prima dell'affidamento del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell'aggiudicazione, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

ARTICOLO 10 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023 a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata per le opere deve prevedere un massimale pari all'importo del contratto.

La polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad € 2.000.000,00.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 11 – Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio Direttore tecnico quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore tecnico e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza. L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori".

È fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze operative dell'AGCM.

L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il Direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal Direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dal cantiere entro il termine stabilito dal Direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino alla verifica di conformità, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'Appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione dei lavori dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la sistemazione delle opere che a giudizio del Committente non risultassero eseguite conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Sono a carico dell'esecutore le eventuali spese di missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 12 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti

L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs.36/2023, l'affidatario assume l'impegno di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 13 – Danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto

e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ARTICOLO 14 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità delle prestazioni richieste, l'impresa appaltatrice sarà obbligata ad eseguire le stesse alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'appaltatore senza la preventiva approvazione dell'Autorità.

ARTICOLO 15 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, sulla base degli stati di avanzamento e previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato risultante da apposita comunicazione, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della l. 136/10 e s.m.i., da indicare nella fattura medesima.

La fattura recante la dicitura: *"Lavori per la realizzazione di un ascensore all'interno di chiostrina presso l'edificio sede dell'AGCM - UAGEC1867"*, da emettere in formato elettronico, dovrà indicare il **CIG** e il **CUP** ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: ----- e che l'Autorità opera in regime di SPLIT PAYMENT. Del giorno del ricevimento della fattura fa fede la segnatura apposta sulla stessa dall'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché l'AGCM comunichi (a mezzo PEC o e-mail) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente. La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di riferimento.

Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico dell'Appaltatore, troverà applicazione l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura.

Il prezzo offerto verrà corrisposto in base a stati di avanzamento, secondo lo schema che segue:

- anticipazione pari al 20% del valore netto del contratto, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs.36/2023. L'anticipazione sarà corrisposta su richiesta dell'appaltatore e previa costituzione di garanzia fideiussoria di pari importo, da presentare prima della consegna dei lavori;
- primo SAL da effettuarsi al compimento del 30% dei lavori, con pagamento del 25% del valore netto del contratto;
- secondo SAL da effettuarsi al compimento del 60% dei lavori, con pagamento del 25% del valore netto del contratto;
- terzo SAL da effettuarsi al compimento del 90% dei lavori, con pagamento del 20% del valore netto del contratto;
- il restante 10% all'esito del certificato di regolare esecuzione.

Ai pagamenti in acconto viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi, secondo le modalità di cui art. 125, comma 5, del d. lgs. 36/2023.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se l'esecuzione dei lavori non precede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica del DURC di congruità della manodopera di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 16 – Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Fornitore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante PEC ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, tra cui rientrano anche la sospensione dei lavori senza giustificato motivo e il grave ritardo sui tempi di esecuzione;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto;
- f) sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 in esito alla comunicazione antimafia.

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l'Autorità comunica per iscritto, con PEC al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.

In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

ARTICOLO 17 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del d.lgs. 36/2023 previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

In caso di sopravvenienza normative interessanti l'Autorità, che abbiano incidenza sull'esecuzione dei lavori, la stessa Autorità potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari all'appaltatore.

ARTICOLO 18 – Subappalto e subcontratti

In linea con quanto previsto nel disciplinare di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti appresso indicati:

È fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art. 119, commi 5 e 16 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità provvederà a corrispondere all'Appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023. È fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ARTICOLO 19 – Trattamento dei dati personali

Informativa privacy, ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L'Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall'Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d'incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti. I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e

ss. GDPR). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. GDPR).

ARTICOLO 20 – Foro competente

Eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto, qualora non componibili bonariamente, saranno devolute al Foro di Roma.

ARTICOLO 21 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

La comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

ARTICOLO 22 – Informativa in materia di whistleblowing

Il Fornitore si impegna a comunicare al personale dedicato all'esecuzione della prestazione destinata all'Autorità che qualora venga a conoscenza di attività illecite capaci di pregiudicare l'integrità dell'Autorità stessa e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta, può segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ottenendo le garanzie riservate ai whistleblower utilizzando la piattaforma online a ciò dedicata cui è possibile accedere dal seguente link: "<https://whistleblowing.agcm.it/#!/>".

Il link è riservato e non può essere rivelato all'esterno.

Informazioni utili sull'istituto del whistleblowing e sulla protezione accordata dall'Autorità agli autori delle segnalazioni si trovano, oltre che all'interno della piattaforma indicata, sul sito internet dell'Autorità, sezione "Autorità trasparente – Altri contenuti-Corruzione", che si invita a consultare anche ai fini della visione dell'informativa privacy.

ARTICOLO 23 – Oneri contrattuali e Domicilio legale

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'aggiudicatario.

L'Affidatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso. Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Affidatario.

ARTICOLO 24 – Clausola sociale

L'operatore economico come da offerta tecnica presentata si impegna a.....

ARTICOLO 25 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed a quelle del Regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità, nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole del Sistema di *e-procurement* di AcquistinretePA.

Roma, 10/09/2025

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti

Antonello Schettino

(FIRMATO DIGITALMENTE)

FIRMA DELL'OPERATORE _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt.: 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16 e 20 del presente documento.



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

SCHEMA DI CONTRATTO
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ASCENSORE ALL'INTERNO DI CHIOSTRINA
PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELL'AGCM

(Firma del Legale Rappresentante) _____